

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA  
*I Commissione permanente*  
*(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

19 marzo 2007

**Modifiche alla legge sulla cittadinanza. (Testo Unificato C. 24 Realacci ed abb.)**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

Art. 2.  
*(Minori).*

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: senza interruzioni da cinque anni aggiungere le seguenti: durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio di cui non oltre novanta nell'ultimo anno.*  
**2. 3.** Adenti, Boato.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale con le seguenti: un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.*  
**2. 35.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su istanza dei genitori in con le seguenti: previa dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza formulata dai genitori, se entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale.*  
**2. 30.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: acquisire con la seguente: acquistare.*  
**2. 31.** Il Relatore.

**ART. 3.**

*Al comma 1, capoverso articolo 5 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dalla separazione personale dei coniugi l'integrazione alla documentazione già presentata al fine di dimostrare la sussistenza di altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a 36 mesi complessivi.  
**3. 11.** *(Nuova formulazione).* Frias, Mascia, Franco Russo.